Ecobonus: dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla cessione del credito a più fornitori

2 Ottobre 2020

Nel caso in cui i lavori edilizi che accedono alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (c.d. **ecobonus**) siano stati effettuati da più fornitori, è possibile optare per la **cessione del credito** solo ad uno di loro?

Ecobonus e cessione del credito: la domanda all’Agenzia delle Entrate

Si premette che il caso trattato dalla **risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 425 dell’1 ottobre 2020** riguarda un intervento realizzato e saldato prima dell’1 luglio 2020 e, quindi, precedente le nuove possibilità di sconto in fattura e cessione del credito previste dall’art. 121 del **D.L. n. 34/2020** (c.d. **Decreto Rilancio**), convertito con modificazioni dalla **legge 17 luglio 2020, n. 77**.

Nel caso di specie, il contribuente istante è il titolare di una ditta che ha effettuato dei lavori unitamente ad un secondo fornitore. Successivamente, il contribuente ha deciso di optare per la cessione del credito e l’istante si è reso disponibile a rilevarla interamente, considerato che l’altro fornitore non si era reso disponibile ad acquistare la sua parte pro-quota del credito.

Tanto premesso, il titolare della ditta chiede di sapere se ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante all’altro fornitore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia interessato ad acquisire il credito.

Ecobonus e cessione del credito: i presupposti normativi

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’**art. 14 del D.L. n. 63/2013** prevede al comma 2-sexies che:

“*Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al medesimo articolo 14, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti*

privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".

Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dall'1 gennaio 2018 a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari.

Con la **circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E**, nonché con la **circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E** l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito. In particolare, la circolare n. 11/E ha individuato i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti);
- banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110** e con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 100372**, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari. Nel provvedimento prot. 100372 è stato stabilito che "*in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore*".

Ecobonus e cessione del credito: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

In definitiva, rispondendo al quesito del contribuente, è possibile acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni fiscali c.d. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

risposta-agentr-01.10.2020-425